



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 Data 12/11/2012	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEGLI EREDI BESALDUCH DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 129/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.
--	-----------------	---

L'anno Duemiladodici, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 17,30 e prosiegua nella Sala delle Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione urgente ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI	X		14. Paolo Flavio ZEDDA	X	
4. Paride CASULA	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO	X		16. Massimo LEBIU		X
6. Giovanni COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA	X		18. Massimiliano MALLOCCI	X	
8. Maurizio DESSALVI	X		19. Federico MALLUS	X	
9. Maurilio FLORIS	X		20. Salvatore PODDA	X	
10. Luca MANNU	X		21. Mauro SPINA		X
11. Francesco ORRU'	X				

Presenti: n. 19
Assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori Signori: Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRU', Andrea ORRU'.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Generale f.f. Dr. Raffaele Cossu.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori:

- Luca Mannu - Fabrizio Pedditzi - Massimiliano Mallocci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la sentenza n. 2799/2001 R.A.C. 923/911 Cronologico 12625 Repertorio 7489, il Tribunale di Cagliari - Sezione stralcio ha rigettato la domanda proposta da Besalduch Francesco volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nella sua qualità di proprietario di un terreno edificabile, oggetto di occupazione e successiva accessione invertita senza che si fosse perfezionata la procedura espropriativa preordinata all'acquisizione degli immobili occorrenti per la costruzione della nuova pretura, in quanto si è ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni;
- con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Civile n. 370/2007 non definitiva R.G. N° 16/03 Cronologico N° 1718 Repertorio N° 345, la Corte ha accolto l'appello proposto da Besalduch Francesco nei confronti del Comune di Sinnai avverso la sentenza del tribunale di Cagliari sopra menzionata e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Sinnai, riconoscendo il diritto degli appellanti quali eredi di Francesco Besalduch e Maria Pili ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della perdita del fondo occupato dal Comune di Sinnai per la costruzione della Pretura;
- con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 129/2012 R.G. N° 16/2003 Cronologico N° 476/2012 Repertorio N° 113/2012, la Corte si è così espressa:
 - a) in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2799/2001 ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore di Antonella Besalduch e Gianna Besalduch della somma di euro 305.387,50 con gli interessi legali dalla data della sentenza in favore di ciascuna.
 - b) ha compensato in ragione della metà le spese dei due gradi del giudizio e condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore delle suddette appellanti della differenza, che liquida per il primo grado in complessivi € 4.962,55, di cui 1.375,75 euro per diritti e 3.500,00 euro per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, e per l'appello in complessivi € 10.163,05, di cui 2.477,42 euro per diritti e 7.500,00 euro per onorari, oltre accessori di legge e metà delle spese relative alle due consulenze tecniche;
- che con atto di precetto acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 settembre 2012 al n.14232 e trasmesso dalla Corte d'Appello di Cagliari, servizio notificazioni atti giudiziari, in data 11 settembre 2012, le signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna per tramite i propri avvocati Raffaele e Francesco Gallus, fanno precetto all'amministrazione comunale di pagare la somma complessiva di € 643.113,39 oltre interessi ulteriori fino al saldo e spese successive occorrente e l'imposta di registro sulla sentenza pari ad € 9.210,86;

VISTO, al riguardo, l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e provvedono, quindi, al finanziamento della spesa;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in argomento, ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. e che il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, posto che la Giunta comunale, con deliberazione n.59 del 6 giugno 2012, ha autorizzato l'impugnazione delle sentenze n. 370/2007 e n. 129/2012 soprarichiamate nanti la Corte di Cassazione innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 129/2012;

VISTO il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, così come modificato dal D.L. 10-10-2012 n. 174 inerente *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, ed in particolare l'art. 239, disciplinante le Funzioni dell'organo di revisione;

ACQUISITO a tal fine il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla predetta proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*”;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica, dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario, ciascuno per la parte di propria competenza;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 19
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari n. 00
Astenuti: n. 04 (Podda, Lobina, Zedda, Atzeni)

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, la legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 657.775,00 (comprensivi di interessi ulteriori fino al saldo e spese successive occorrente e l'imposta di registro sulla sentenza) nei confronti delle signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 129/2012;
- 2) di dare atto che la predetta somma trova copertura sul bilancio preventivo 2012 nel modo seguente:
 - € 610.775,00 sul capitolo 20500 intervento 2010502;
 - € 47.000,00 sul capitolo 1420 sull'intervento 1010208;
- 3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente ed alla Procura regionale della Corte dei Conti;
- 4) di dare atto che, per le fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, “sentenze esecutive”, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;
- 5) Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to Dr. Raffaele COSSU

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEGLI EREDI BESALDUCH DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 129/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 31.10.2012	Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica F.to Ing. Silvia Serra
	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 31.10.2012	Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Rag. Consuelo Carta

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO	
La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.	
Sinnai, 16/11/2012	IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dott. Raffaele Cossu
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:	
è divenuta esecutiva il giorno 12/11/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.	
Sinnai, 16/11/2012	IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 16/11/2012	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia